

Studio Legale
Avv.to Antonio Gorga – Adriana Capo
Tel/fax 0828 940016; 3393098709
Viale degli Ulivi n. 6
84069 Roccadaspide (SA)

Tribunale di Salerno
Sezione lavoro
Ricorso ex art. 700cpc

CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI
LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Per il sig. Capo Mirro, nato a Roccadaspide il 30.11.1967 ed ivi residente alla via Mazzini n. 16, C.F. CPAMRR67S30H394Y, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Gorga, C.F. GRGNTN62T19H394Q, ed Adriana Capo, c.f. , in virtù di mandato in calce al presente atto, e con gli stessi domiciliato in Roccadaspide al Viale degli Ulivi n. 6, che elegge domicilio fiscale all'indirizzo di posta elettronica certificata, pec. avvantoniogorga@pec.ordineforense.salerno.it ed avvadrianacapo@pec.ordineforense.salerno.it, dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec. avvantoniogorga@pec.ordienforense.salerno.it e avvadrianacapo@oec.ordineforense.salerno.it, nonché al numero di fax 0828 940016.

Ricorrente

Contro

MIUR - Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma al Viale Trastevere 7614, C.F. BO1B52505BB;

resistente

nonchè

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Direzione Generale, in persona del legale rapp.te p.t;

Resistente

E

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania , Ufficio X- Ambito Territoriale Salerno;

Resistente

Per l'accertamento

Del diritto del ricorrente all'inserimento nella Graduatoria provinciale per le supplenze GPS pubblicata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania per la classe di concorso A066.

Per la condanna

In via di urgenza del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito territoriale Salerno all'inserimento del ricorrente nella Graduatoria provinciale per le supplenze GPS, pubblicata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania per la classe di concorso A066, classe di concorso ad esaurimento.

Previa disapplicazione e/o annullamento in parte qua

Della graduatoria provinciale per le supplenze GPS pubblicata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania nella parte in cui non ha inserito il ricorrente nella graduatoria della classe di concorso A066;

Premessa in fatto

In attuazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione n. R.0000060 del 10 luglio 2020 (*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4 commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*), il ricorrente ha fatto istanza, all'Ufficio scolastico regionale per la Campania, di inserimento per aggiornamento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze, di cui all'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, legge 124/1999, per la II fascia.

Invero, lo scrivente è in possesso del diploma di ragioneria e perito commerciale che, nelle precedenti graduatorie, gli aveva consentito l'inclusione nella classe A074, poi, confluita in A075, entrambe, infine, affluite nella classe A066, classe, ad oggi, in vigore fino al suo esaurimento.

Ebbene, proprio a causa di tali variazioni, all'atto dell'inserimento nelle graduatorie per il relativo aggiornamento, in data 08.05.2020, non avendo rinvenuto la relativa classe di riferimento, ritenendo di averne rinvenuto una affine, compatibile, ha attivato l'inserimento nella classe B016 (al posto, quindi, della classe A066), ottenendo relativa inclusione (vedere allegata copia cartacea, visionabile nel sito <http://www.miur.gov.it/>).

Sennonchè, successivamente, a seguito dell'accesso all'area riservata del sito, avendo saputo che erano in corso le relative chiamate di lavoro, verificava la propria esclusione dalle graduatorie.

In tale sede, quindi, il ricorrente si accorgeva di avere attivato l'inserimento della classe di concorso errata, la B016, cioè, al posto di quella corretta, vale a dire, A066, per la quale ha titolo per la sua pregressa iscrizione.

Si configura, quindi, un caso di errore materiale, generato dalla modifica dei codici delle classi di concorso e dalla mancata previsione di un percorso di attivazione alternativo, anzi, come scoperto in seguito, dopo essersi consultato con altre persone, della sua difficile intellegibilità anche in

considerazione che si trattava della prima volta che veniva utilizzato la modalità online, per coloro i quali erano già inseriti in tale classe.

Tale errore, inoltre, è divenuto irrimediabile anche per il mancato ricorso al principio del soccorso istruttorio, disciplinato e previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) della L. 241 del 1990, da parte del responsabile del procedimento anche in considerazione della pregressa presenza in graduatoria dell'errante concorrente.

L'istante, all'uopo, presentava relativa istanza, senza però ricevere alcuna risposta.

Conseguentemente, l'istante, attualmente, non risulta più inserito nelle graduatorie provinciali e pertanto ha perso la possibilità di essere assunto a tempo determinato.

Motivi in diritto

A. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

Con la pronuncia 2 febbraio 2017 n. 452, il Consiglio di Stato ha ricordato che, in linea generale, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha sottoposto il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione al regime privatistico e pubblicistico. Le regole di diritto privato si applicano alle “determinazioni per l'organizzazione degli uffici” e alle “misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro”, le quali “sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro” (artt. 2, comma 3, e 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001). Le regole di diritto pubblico attengono alla fase amministrativa che “precede” la stipula del contratto di lavoro, nonché alle regole di macro-organizzazione che stanno “al di sopra” del rapporto di lavoro, con le quali le amministrazioni pubbliche “definiscono (...) le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza ed i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive” (art. 2, comma 1, del citato decreto). La natura pubblica o privata delle regole di disciplina incide sulla definizione dei criteri di riparto di giurisdizione. L'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che: a) sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, “ancorché vengano in rilievo atti amministrativi presupposti” (comma 1, primo inciso); b) “quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi” (comma 1, secondo inciso); c) “rimangono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, quelle relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico” (comma 4). Ne consegue che la giurisdizione spetta, in via generale al giudice ordinario, e, in presenza di controversie afferenti a procedure concorsuali ovvero ad atti di macro-organizzazione, al giudice amministrativo.

L'art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) dispone che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti. Il suddetto doppio binario è regolato dagli artt. 400 e 401. L'art. 401 disciplina le graduatorie permanenti, prevedendo che "le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti da utilizzare per le suddette assunzioni in ruolo". L'art. 400 disciplina i "Concorsi per titoli ed esami". La disciplina delle graduatorie permanenti comprende regole di diritto privato e regole di diritto pubblico, con conseguente necessità di stabilire come si riparte la giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo. La giurisprudenza amministrativa e ordinaria è concorde nel ritenere che la fase relativa all'inserimento, formazione e aggiornamento delle graduatorie non integra una fase amministrativa assimilabile ad una procedura concorsuale, in quanto vengono in rilievo soggetti che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della partecipazione a concorso. La giurisdizione, in relazione a tale tipologia di controversie, appartiene al giudice ordinario. Quando, però, la questione controversa attiene alla giurisdizione in ordine agli atti regolamentari che definiscono le modalità generali di accesso alle graduatorie, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, venendo in rilievo la stessa regola ordinatoria posta a presidio dell'ingresso in graduatoria. Ed invero, oggetto di contestazione sono atti di macro-organizzazione. La pubblica amministrazione, infatti, con l'adozione dei provvedimenti in esame, a prescindere dalla loro natura di atti normativi o amministrativi generali, definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, determinando anche le dotazioni organiche complessive.

Sul fumus boni juris

Il ricorrente è stato tratto in errore a causa della modifica dei codici della classe di concorso. L'istante era già inserito, avendone i titoli, nella classe di concorso A074, poi, A075, infine, nelle graduatorie 2017/2020, confluite nella A066. Infatti, fra tutti coloro che erano inseriti nella classe di concorso A066 nelle precedenti graduatorie, con le nuove GPS pochi hanno avuto la possibilità di poter procedere al rinnovo dell'inserimento, avendo individuato il percorso alternativo predisposto.

Palese è l'errore materiale in cui è incorso il ricorrente, così come evidente è la mancata osservanza di specifici obblighi della pubblica amministrazione e, nello specifico, il dovere di c.d. soccorso istruttorio, tipizzato dall'art. 6 della legge 241/90 che, invero, determina un dovere della pubblica amministrazione di invito alla regolarizzazione e/o integrazione documentale che opera ogni volta che si tratta di porre rimedio a incertezze o equivoci generati dall'ambiguità delle clausole di un bando o nella normativa applicabile al caso concreto.

Sul periculum in mora

Sussiste, in re ipsa, il pregiudizio grave, attuale ed irreparabile conseguente alla esclusione dalla GPS per le supplenze per l'anno scolastico 2022/2021,.

È evidente il pregiudizio per il ricorrente, non più inserito in graduatoria e, stante la sua sussistenza fino ad esaurimento, per la perdita delle opportunità lavorativa, nel contempo, la mancata definizione di una graduatoria immune da errori e/o illegittimità, determina un danno sia agli altri partecipanti supplenti che all'intero sistema scolastico, in quanto i contratti per l'insegnamento nelle more stipulati sono passibili di annullamento e, comunque, si configura il diritto al risarcimento del danno subito dal ricorrente.

Evidente la gravità ed irreparabilità del danno, sia per il ricorrente che per la pubblica amministrazione, che deriverebbe dai tempi di un giudizio ordinario.

P.Q.M.

Si chiede che il Giudice del lavoro adito, ritenuta la propria competenza, con decreto inaudita altera parte e fissazione di successiva udienza per la convalida ovvero con ordinanza provvisoriamente esecutiva previa convocazione delle parti in apposita udienza

Ritenuto

Il diritto del ricorrente all'inserimento nella Graduatoria provinciale per le supplenze GPS

Voglia

In via di urgenza

-condannare il Ministro dell'Istruzione, in persona del Ministro in carica legale rapp.te p.t. e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito Territoriale di Salerno, in persona del legale rapp.te p.t., all'inserimento del ricorrente nella Graduatoria Provinciale per le supplenze GPS pubblicata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania per la classe di concorso A066;

condannare il Ministero convenuto, al pagamento degli onorari dovuti in forza dei vigenti parametri professionali (D:M: 10 marzo 2014 n. 55) da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori.

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ex art. 151 cpc.

Il sottoscritto avv. Antonio Gorga ed Adriana Capo, difensori nel ricorso di cui in epigrafe

Premesso che

-il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento nella Graduatoria provinciale per le supplenze GPS della provincia di Salerno per l'anno scolastico 2020/2021;

-ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato ai potenziali controinteressati, ossia quantomeno a tutto coloro che precedono il ricorrente nella graduatoria provinciale pubblicata

Rilevato che

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione del rilevante numero dei destinatari, ma, soprattutto, per l'impossibilità di identificarli compiutamente tutti, ciò che non garantirebbe l'effettiva instaurazione del contraddittorio, oltre ad essere eccessivamente onerosa;

considerato che

la tradizionale notifica per pubblici proclami, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sarebbe inidonea allo scopo giacchè non prevede la pubblicazione integrale del testo introduttivo del presente giudizio, oltre che eccessivamente onerosa;

il Giudice adito può, dunque, autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.cp.c la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli in via telematica, come oramai riconosciuto dalla giurisprudenza;

che la notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienze sul sito internet del Miur e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania è certamente idonea ad assicurare la conoscibilità di esso a tutti i controinteressati i quali potrebbero intervenire nell'odierno procedimento;

tutto ciò premesso

il sottoscritto avvocato fa istanza affinché il Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 cpc, con modalità diverse da quella stabilita dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in GU

voglia autorizzare

La notifica del ricorso, quanto ai potenziale controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del provvedimento di fissazione d'udienza sul sito internet del Miur nella parte all'uopo dedicata e nel sito dell'Ufficio Scolastico regionale per la Campania ambito territoriale di Salerno.

Contributo Unificato

Ai fini del pagamento del contributo unificato sugli atti giudiziari, ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis, del Testo Unico per le spese di giustizia (DPR. 30 maggio 2002 n. 115, così come modificato dal D.M. 104/2014) si dichiara che il valore della causa è pari ad euro 22.000,00 e che il reddito del lavoratore e del proprio nucleo familiare è inferiore ad euro 34.481,46 e, pertanto, nulla si versa a tale titolo.

Inoltre, ai fini della soccombenza, ai sensi dell'art. 42, comma 11, D.L. 30 settembre 2003, n° 326, che il ricorrente è titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef, nell'anno precedente a quello in corso, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi dell'art. 76, commi da 1 a 3, e 77 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al DPR n. 115/2002.

Si producono i documenti seguenti : inserimento nella vecchia graduatoria; domanda di aggiornamento con allegati; inserimento provvisorio; decreto di esclusione; istanza in autotutela con relativa ricevuta di invio telematico.

Avv.ti Antonio Gorga e Adriana Capo